

Legislatura 17^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 92 del 26/02/2014

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70**

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che

- lo schema di decreto ministeriale in esame concerne la proposta di regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- il decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
- la legge n. 247 del 31 dicembre 2012, recante norme sul "Nuovo ordinamento della professione forense" disciplina le modalità di adozione del regolamento che reca tali parametri, prevedendo che esso venga emanato con decreto del Ministro della giustizia ogni due anni su proposta del Consiglio nazionale forense;
- la proposta del Consiglio nazionale forense al Ministero della giustizia è pervenuta il 24 maggio 2013 unitamente a una relazione che indica quali obiettivi principali quelli di: superare la imprevedibilità dei costi del servizio legale; prevedere una determinazione del compenso svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi o di udienze, così da stimolare la celerità del giudizio; porre i destinatari nella condizione di svolgere una valutazione dei costi e dei benefici dell'azione legale;
- lo schema di regolamento preserva l'impostazione della proposta del Consiglio nazionale forense e in gran parte il contenuto; se ne discosta parzialmente per quanto riguarda la necessità di coordinamento con il decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, relativo ai compensi degli altri professionisti e sottolinea alcune caratteristiche necessarie quali: il carattere residuale dei parametri rispetto all'accordo fra le parti, criterio principale di determinazione della tariffa; il principio di proporzionalità del compenso rispetto all'importanza dell'opera; la previsione per cui le fattispecie non considerate andranno compensate con riguardo alle fattispecie analoghe;
- il Consiglio nazionale forense e il Consiglio di Stato si sono espressi favorevolmente sullo schema di regolamento, raccomandando tuttavia il recepimento di alcune osservazioni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) si valuti di non ridurre eccessivamente i compensi relativi alle fasce di causa di minor valore, con particolare riferimento alle azioni che introducono il giudizio avanti al giudice di pace e alle procedure esecutive, poiché tali azioni incidono su diritti insuscettibili di essere valutati in ragione del solo valore economico della controversia;
- b) nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, sarebbe opportuno introdurre, *pro futuro*, un obbligo specifico di motivazione per il giudice

che liquida le spese legali, anche a tutela delle azioni e dei ricorsi potenzialmente forieri di modifiche e innovazioni degli orientamenti giurisprudenziali;

- c) si valuti l'opportunità di ripristinare il compenso per prestazioni nella fase post-decisionale, alla luce del rischio di un aumento degli oneri del cliente, a fronte della necessità di considerare l'attività successiva alla conclusione del processo come oggetto di ulteriore mandato;
- d) si stabilisca, come suggerito dal Consiglio di Stato, che il rimborso forfetario per spese generali, sia fissato al 15 per cento e non affidato alla discrezionalità del giudice;
- e) si ritiene opportuno esplicitare che la riduzione del 30 per cento dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, a fronte della riduzione di un terzo già contenuta nella legge di stabilità nonché della riduzione del 50 per cento precedentemente prevista dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 140 del 2012, non può essere cumulata con gli effetti di altre riduzioni;
- f) si segnala la necessità di apportare le correzioni di ordine formale, segnalate nel parere reso dal Consiglio nazionale forense sullo schema di regolamento cui la Commissione si riporta integralmente;
- g) con riferimento all'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di espungere l'esplicito riferimento alla facoltà che i coniugi siano assistiti da un solo avvocato, poiché l'ipotesi, nei divorzi a istanza congiunta, può essere ritenuta una menomazione del diritto di difesa e del pieno sviluppo del contraddittorio tra le parti;
- h) si prospetta l'opportunità di introdurre un riferimento, nella specifica tabella allegata, alle controversie sottoposte ad arbitrato del valore superiore ai 520.000 euro;
- i) si manifestano infine perplessità sull'espressa quantificazione del compenso nella tabella 20, con riferimento alle procedure fallimentari di valore inferiore ai 1.100 euro, dal momento che la declaratoria fallimentare non può essere pronunciata per un ammontare di debiti di valore inferiore ai 30.000 euro.